

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 81/2022

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante la costruzione e l'esercizio di un nuovo collegamento in cavo interrato 132kV CP Donada – CP Rosolina – CP Brondolo, nei comuni di Chioggia (VE), Rosolina e Porto Viro (RO).
Pratica 4984

Codice SITI NATURA 2000: ZSC IT3250032 "Bosco Nordio", ZSC IT3270003 "Dune di Donada e Contarina", ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto", ZPS IT3270023 "Delta del Po"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTA la nota del Dipartimento Energia (Ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Dei Sistemi Energetici e Geominerari) del Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 38316 del 21/12/2021 (acquisita al prot. reg. con n. 595909 del 22/12/2021), con cui si richiede l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del par. 3.1, punto i, dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017, demandando alla società TERNA spa la predisposizione e la diretta trasmissione degli elaborati per la valutazione di incidenza alla competente Autorità regionale;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;


CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si esplica secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione d'incidenza (RU23494F1B1946058), redatta dal dott. Francois SALOMONE per conto di TERNA spa, trasmessa dalla medesima società via PEC il 31/01/2022 ed acquisita al prot. reg. con n. 49580 e n. 49702 del 02/03/2022;


PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione d'Incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 per la creazione di una nuova direttrice a 132 kV tra le CP Brondolo e Donada mediante cavo interrato di lunghezza pari a 24 km;

PRESO ATTO che in conseguenza della realizzazione del predetto cavidotto, si provvederà alla dismissione della linea aerea a 60kV "Brondolo – Rosolina" e "Rosolina – Donada";


PRESO ATTO che per la posa del cavidotto si provvederà allo scavo di una trincea lungo il relativo percorso (larga 0,7 m e profonda 1,5 m), suddivisa in tratte di lunghezza al massimo pari a 600 m e con un'ampiezza massima del cantiere pari a 5 m e la predisposizione delle relative buche giunti (lunghezza 10 m e larghezza 2,8 m);




- PRESO ATTO che i cavi saranno interrati ed installati normalmente in una trincea alla profondità media di 1.5 m, eventualmente corretta con una miscela di sabbia vagliata o con cemento 'mortar' fino all'intera conglobazione dei cavi e successivo riempimento fino in quota p.c. con il terreno da riporto;
- PRESO ATTO che la posa dei cavi interesserà sia il sedime stradale e sia il terreno agricolo e che, in corrispondenza di particolari attraversamenti di opere esistenti lungo il tracciato (strade, viadotti, scolarari, corsi d'acqua, ecc.), la posa verrà effettuata mediante la trivellazione Orizzontale Controllata (TOC);
- PRESO ATTO che il cavidotto in argomento sarà posato su viabilità esistente (per complessivi 9,5 km), su terreno agricolo (per complessivi 12,8 km) mentre i rimanenti tratti (1,6 km) saranno posati mediante TOC;
- PRESO ATTO che la durata stimata per la realizzazione degli interventi in argomento è complessivamente di circa 30 mesi, prevedendone l'avvio e l'esecuzione delle lavorazioni in concomitanza per alcuni degli interventi sopra indicati;
- PRESO ATTO che le precauzioni progettuali richiamate nello studio per la valutazione di incidenza sono riferite a: programmazione attività di cantiere (le tratte disposte a una distanza inferiore a 300 m dai siti della rete Natura 2000 le attività saranno realizzate al di fuori del periodo riproduttivo dell'ornitofauna di interesse comunitario potenzialmente presente nei pressi dell'area di intervento, identificato nel periodo da maggio ad agosto), limitazione dell'emissioni sonore, limitazione della velocità nei pressi delle aree di cantiere, limitazione dell'emissioni di polveri e inquinanti
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che possono essere ritenute come precauzioni ai sensi della vigente disciplina solamente ciò che risulta essere già assunto nella progettazione e nella misura in cui presentino un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce;
- PRESO ATTO che nello studio esaminato non si ritengono possibili ulteriori situazioni progettuali o pianificatorie necessarie per garantire la completa efficacia ed operatività del progetto in argomento;
- RISCONTRATO e RITENUTO che la realizzazione di quelle parti del progetto in argomento non oggetto della presente valutazione (come quelle rimandate ad ulteriori atti o ad approfondimenti progettuali), sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare e che, tuttavia, non risulta essere conforme ed adeguato alla rappresentazione degli elementi oggetto dell'intervento;
- PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: B02.02 "Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", D02.01.02 "Cavidotti e linee telefoniche interrate o sommerse", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", J03.01 "Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
- PRESO ATTO che per i suddetti fattori risulta parzialmente espressa la correlazione con le attività previste dal presente progetto;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui al suddetto fattore sono espressi secondo i criteri di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017, ancorché solamente per alcuni dei parametri richiesti è pertinente e congrua la relativa quantificazione rispetto alle aree coinvolte e alle caratteristiche stesse del fattore;
- CONSIDERATO che nello studio esaminato la quantificazione dei parametri temporali è solo parzialmente riferita alla ripartizione temporale di cui al cronoprogramma;
- CONSIDERATO e RISCONTRATO che per H04.03 e per H06.01.01 la misura non risulta essere determinata sulla base di modelli scientifici accreditati e che nella determinazione dell'area di influenza si ricorre genericamente al principio di precauzione basandosi sull'attenuazione della diffusione rispetto a condizioni medie standard desunte da casistiche note (ancorché, in presenza di carenze informative, è ammesso il ricorso alla situazione peggiore con rispetto alle norme ambientali in materia vigenti);
- RISCONTRATO che pertanto la stima effettuata per quest'ultimi fattori, corrispondente ad un giudizio esperto, è solo parzialmente congrua nel rappresentare l'ambito di influenza in quanto non tiene conto dei valori di fondo, delle caratteristiche del vettore e delle situazioni che lo determinano;
- CONSIDERATO che per gli interventi in argomento sono quindi possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: A10.01 "Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive" [in riferimento alla dismissione dell'elettrodotta], D02.01.01 "Linee elettriche e linee telefoniche sospese" [in riferimento alla dismissione dell'elettrodotta], E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo" [in riferimento alla dismissione dell'elettrodotta], G01.03 "Attività con veicoli motorizzati"



- [in riferimento alle attività di cantiere], H01.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali" [in riferimento alle attività di cantiere], H06.04 "Inquinamento elettromagnetico" [in riferimento alla nuova linea];
- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito quale inviluppo spaziale di tutti i domini massimi spaziali e temporali di influenza e che il massimo dominio desumibile di fattori di perturbazione è quello stimato per H06.01.01 (per un'estensione di circa 300 m dalla sorgente emissiva nelle aree di intervento);
- RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dei limiti spaziali e temporali dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare e che tuttavia esso non è conforme con le indicazioni di cui all'allegato A alla DGR n. 1400/2017;
- CONSIDERATO che, rispetto all'area di massima influenza definita, nello studio per la valutazione di incidenza vi è data indicazione che non risultano possibili situazioni di interazione congiunta con altri piani, progetti e interventi rispetto alle tempistiche di realizzazione;
- PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi per la realizzazione del cavidotto in argomento ricadono all'interno di tale rete solamente in funzione dell'attraversamento dei corsi d'acqua principali (Po di Levante e Adige) e che, tuttavia, tale attraversamento si realizza in sotterranea mediante tratte in TOC (mantenendo quindi le occupazioni delle strutture teleguidata all'esterno dei siti in parola e in particolare della ZPS IT3270023 "Delta del Po" e ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto");
- PRESO ATTO e VERIFICATO che parte del tracciato del cavidotto risulta poi essere contermina con il sito ZSC IT3270003 "Dune di Donada e Contarina", sviluppandosi lungo la viabilità esistente (via Pirandello);
- VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto ai siti della rete Natura 2000, gli interventi per dismissione linea aerea a 60kV "Brondolo - Rosolina" ricadono anche all'interno del sito ZSC IT3250032 "Bosco Nordio", posto all'interno di un'area agricola a seminativo;
- CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (di cui alle DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con le misure di conservazione solamente rispetto alla D.G.R. n. 2371/2006, riconoscendo la compatibilità degli interventi in argomento con tale disciplina;
- RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi previsti dalle misure di conservazione e fissati dalla disciplina statale e regionale (con particolare riferimento a: D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii.; DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 1130 "Estuari", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)";
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha escluso per i suddetti habitat la sussistenza di una condizione di vulnerabilità;
- VERIFICATO che, con riferimento all'area di analisi di cui sopra, sono altresì rinvenibili anche i seguenti habitat di interesse comunitario: 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp.", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*", 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*";
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che i suddetti habitat di interesse comunitario risultano esterni all'ambito di cantiere previsto per la realizzazione del cavidotto e per la dismissione della linea aerea e che pertanto non sono attese dirette interferenze sulle componenti strutturali di tali habitat di interesse comunitario conseguenti alle aree occupabili dal cantiere;
- PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi e vulnerabili (ricorrendo a metodi soggettivi di previsione) le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Emys orbicularis*, *Alcedo atthis*, *Ardea purpurea*, *Botarus stellaris*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Ixobrychus minutus*, *Phoenicopiterus ruber*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*;



- PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario è solo parzialmente conforme alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare e che altresì non è fornita la stima del relativo grado di conservazione, in ragione della specificità dei luoghi presenti nell'area di analisi, sulla base delle condizioni che concorrono all'identificazione del valore di ciascun parametro;
- RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, per le specie di interesse comunitario non sono state fornite le indicazioni di presenza o di assenza rispetto ai limiti spaziali e temporali di analisi definiti nello studio in esame;
- RISCONTRATO che, in riferimento all'ambito di influenza conseguente ai fattori di perturbazione riconosciuti nello studio esaminato e agli ulteriori fattori determinati in corso di istruttoria, in ragione del fatto che al suo interno sono presenti ambienti diversificati, caratterizzati da estensioni variabili e discontinuità, attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "22410 - Arboricoltura da legno", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24100 - Colture annuali associate a colture permanenti", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31162 - Lecce", "31196 - Quercio carpino planiziale", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "42150 - Valli da pesca", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "52130 - Acquacolture di acqua salata o salmastra" nella revisione del 2018 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tali attribuzioni per l'area in esame risultano coerenti, anche rispetto al patrimonio fotogrammetrico regionale;
- CONSIDERATO che, anche in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 e in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame dispone delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Alosa fallax*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Testudo hermanni*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Larus melanocephalus*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Hystrix cristata*;
- CONSIDERATO che il cavidotto sarà posato lungo il sedime stradale, o in affiancamento, ovvero in corrispondenza di superfici agricole tipicamente a seminativo, così come pure per la dismissione dell'elettrodotta, a cui è attribuibile un'idoneità ambientale almeno per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco peregrinus*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;



- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;
- CONSIDERATO che gli interventi in argomento ricadono all'interno degli ambienti frequentati dalle suddette specie e che l'effetto su queste specie per tali interventi non è esclusivamente riferibile alle variazioni strutturali e funzionali di questi ambienti;
- ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza degli interventi;
- CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza riconosce delle interferenze a carico di habitat e habitat di specie di interesse comunitario in ragione della posa del cavidotto in aree ad essi contermini;
- CONSIDERATO che gli interventi in argomento, seppur ricadenti in minima parte nella rete Natura 2000 ovvero nelle sue adiacenze, comportino effetti negativi nei confronti delle predette specie di interesse comunitario qualora si determinino variazioni strutturali (nelle componenti biotiche e abiotiche) e funzionali agli ambienti frequentati da tali specie presenti all'interno dell'ambito di influenza;
- RITENUTO che per quanto sopra, al fine dell'integrità dei siti della rete Natura 2000 coinvolti e con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, siano attuati interventi di miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare, nelle aree agricole attraversate lungo l'intero tracciato, gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario sopraindicate ovvero, per le parti in cui risulta fattibile sotto il profilo tecnico-progettuale, lo sviluppo di un tracciato alternativo del cavidotto lungo la viabilità esistente con particolare riferimento all'attraversamento del fiume Adige (all'incirca tra via Rosolina Mare, presso l'intersezione con via Foci Adige, in comune di Rosolina e via Cà Zadra in comune di Chioggia);
- RITENUTO che i suddetti interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente identificati (in un pertinente elaborato) rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e che la relativa attuazione sia documentata e verificata, anche in termini di efficacia, sulla base di un monitoraggio faunistico in conformità con quanto previsto al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in riferimento al cronoprogramma degli interventi e relativa localizzazione, non è escludibile una sovrapposizione con i periodi di maggiore sensibilità per le specie di interesse comunitario, comprese quelle a ridotta vagilità (il cui periodo riproduttivo risulta essere complessivamente compreso tra marzo e luglio);
- CONSIDERATO che la precauzione progettuale assunta rispetto alla programmazione delle attività di cantiere comporta la calendarizzazione degli interventi prossimali ai siti Natura 2000 (nell'intorno di 300 m) al di fuori del periodo riproduttivo dell'ornitofauna e che, all'interno dell'ambito di influenza del cavidotto nei pressi di via Rosolina Mare, ricade altresì la garzaia denominata "Valle Morosina" ricompresa nella ZSC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto" e nella ZPS IT3270023 "Delta del Po";
- RITENUTO che gli interventi previsti in prossimità della garzaia denominata "Valle Morosina" e quelli previsti in prossimità ovvero all'interno del sito ZSC IT3250032 "Bosco Nordio" siano realizzati al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) e che l'esecuzione dei rimanenti interventi in tale periodo è ammissibile nella misura in cui le lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la



corretta attuazione degli interventi e relative precauzioni (comprendenti della sospensione delle lavorazioni), delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti);

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che sia vietato l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone per i rinverdimenti delle aree a prato ovvero si provveda mediante l'utilizzo di sementi o fiorime di provenienza locale;

RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;

RITENUTO che la Direzione Lavori documenti il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma, mediante specifica reportistica sul rispetto delle indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

RITENUTO che, per quanto sopra, siano comunicate all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e che, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";


PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente congrua alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti;

CONSIDERATO che, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, andranno altresì trasmessi i dati vettoriali e il relativo metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", predisposti in adeguamento a quanto sopra, per:

- a. gli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare (vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico relativo ai singoli interventi in argomento);
- b. gli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (riportando gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente all'Autorizzazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità



competente di

PRENDERE ATTO

delle conclusioni del dott. Francois SALOMONE: "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 considerati"

DARE ATTO


- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti dei seguenti habitat e specie di interesse comunitario e in particolare per: 1130 "Estuari", 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp.", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*", 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*", *Triturus carnifex*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Phoenicopiterus ruber*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Falco peregrinus*, *Charadrius alexandrinus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;

RICONOSCERE

una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per la costruzione e l'esercizio di un nuovo collegamento in cavo interrato 132kV CP Donada – CP Rosolina – CP Brondolo, nei comuni di Chioggia (VE), Rosolina e Porto Viro (RO)

PRESCRIVERE

1. di non coinvolgere superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di garantire il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati nei confronti delle specie segnalate, anche rispetto alle componenti di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee;
2. di attuare specifici interventi di miglioramento ambientale, nelle aree agricole attraversate lungo l'intero tracciato, al fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario segnalate (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee). Tali interventi andranno opportunamente identificati (in un pertinente elaborato) rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e la relativa attuazione andrà documentata e verificata, anche in termini di efficacia, sulla base di un monitoraggio faunistico in conformità con quanto previsto al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. In alternativa ai predetti interventi di miglioramento ambientale, per le tratte in cui risulti fattibile sotto il profilo tecnico-progettuale, il cavidotto andrà posato lungo la viabilità esistente e l'attraversamento del fiume Adige andrà ricollocato tra via Rosolina Mare, all'incirca presso l'intersezione con via Foci Adige, in comune di Rosolina e via Cà Zadra in comune di Chioggia);
3. di realizzare al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) gli interventi previsti in prossimità della garzaia denominata "Valle Morosina" e quelli previsti in prossimità ovvero all'interno del sito ZSC IT3250032 "Bosco Nordio". L'esecuzione dei rimanenti interventi in tale periodo risulterà



ammissibile nella misura in cui le lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori venga affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e relative precauzioni (comprensive della sospensione delle lavorazioni), delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (compresa la delimitazione, ove possibile, delle aree di cantiere fisse e mobili con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti);

4. di documentare il rispetto delle predette indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica predisposta dalla Direzione Lavori e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di provvedere al monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

e

RACCOMANDARE

- la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato (comprensivo dei periodi di sospensione);
- la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento di cui al cronoprogramma aggiornato;
- l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1 e 2.3 della selezione preliminare;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

Venezia, lì 01.04.2022

P.O. Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame